



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 873 990 69 ra.

f. +39 02 873 990 81

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

Referente del processo	Direttrice Generale
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data	25 settembre 2026
Versione	03/2026

Premessa

In applicazione del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento**” o “**MAR**”) come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il “Listing Act”), del relativo Regolamento di esecuzione 1055/2016 della Commissione del 29 giugno 2016 e del Regolamento delegato (UE) 2026/789 dell’8 aprile 2026 ⁽¹⁾, il Consiglio di Amministrazione di MiT Sim S.p.A. (di seguito la “**Società**” o la “**SIM**”), nella riunione del 13 novembre 2020 ha approvato la presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale (la “**Procedura**”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione delle Azioni emesse dalla Società alla negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (oggi Euronext Growth Milan, anche “EGM”)

La Procedura disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società al fine di assicurare che la loro comunicazione all’esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.

La Procedura, inoltre, regola anche le situazioni in cui i Destinatari della medesima, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività lavorative connesse al ruolo ricoperto e/o funzione svolta, vengono a conoscenza di Fatti Rilevanti e/o di Informazioni Privilegiate inerenti Emittenti terzi o loro Strumenti Finanziari, diversi dalla Società e dagli Strumenti Finanziari da questa emessi.

Con riferimento alle Informazioni Privilegiate inerenti Emittenti terzi, diversi da MIT SIM, o relativi Strumenti Finanziari, nello specifico si applicano i seguenti articoli: art. 1 (in relazione alle Definizioni di pertinenza), art. 2, comma 1., art. 3, eccetto il comma 3., art. 6, art. 7, art. 11 e art. 12.

In merito, si ricorda che l’argomento è altresì disciplinato dalla Procedura *Market Sounding* che deve intendersi quivi integralmente richiamata relativamente alle fattispecie specificatamente regolate per il suo tramite.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Società, disgiuntamente tra loro, sono stati autorizzati con delibera del 25 settembre 2026 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell’integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne l’effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all’esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l’opportunità/necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

⁽¹⁾ È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al Regolamento MAR sono direttamente applicabili nell’ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all’impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal Regolamento MAR e dai relativi atti esecutivi, Consob, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l’attuazione del Regolamento MAR. Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il Regolamento MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate.

Articolo 1

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Azioni” indica le azioni della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Dipendenti” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“Emittente terzo” indica una persona giuridica – diversa da MIT SIM – i cui Strumenti Finanziari sono negoziati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione.

“Fatti Rilevanti” ha il significato indicato nell’Articolo 6 della presente Procedura.

“Informazione Privilegiata” indica l’informazione privilegiata ai sensi dell’art. 7 del MAR e concernente: (i) direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari o sugli strumenti finanziari derivati collegati (“Informazione Privilegiata MIT”); o (ii) direttamente o indirettamente un Emittente terzo e i suoi strumenti finanziari o sugli strumenti finanziari derivati collegati (“Informazione Privilegiata Emittente Terzo”).

“Informazione Rilevante” indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“Processo Prolungato” indica un processo protratto nel tempo, ai sensi dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, MAR, volto a concretizzare o a determinare una particolare circostanza o un particolare evento, le cui tappe intermedie possono di per sé costituire Informazioni Privilegiate.

“Evento Finale” indica la circostanza o l’evento finale di un Processo Prolungato, individuato anche sulla base dell’elenco non esaustivo di cui al Regolamento delegato (UE) 2026/789, la cui comunicazione al pubblico è dovuta ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, MAR.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“EGA” indica l’*Euronext Growth Advisor* della Società.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“Responsabile” è il soggetto che, ai sensi dell’Articolo 4 della presente Procedura, è incaricato della valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, nonché del trattamento e della gestione delle medesime. Il ruolo è attribuito all’Amministratore Delegato/Direttore Generale della Società. In sua assenza o nel caso in cui l’Amministratore Delegato/Direttore Generale sia in conflitto di interesse, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

“Soggetti Destinatar” (od, in breve, anche i **“Destinatari”**) indica coloro ai quali la presente Procedura è indirizzata e che, pertanto, sono tenuti alla stretta osservanza dei contenuti della medesima; i Soggetti Destinatar” sono individuati ai sensi delle previsioni di cui all’Articolo 2 della presente Procedura.

“Soggetti Rilevanti” indica:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SIM;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione all’interno della SIM e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la SIM e che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società.

“SDIR” indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB.

“Società” o **“SIM”** indica MIT SIM S.p.A..

“Strumenti Finanziari” indica complessivamente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’Articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali da osservare per la gestione e la diffusione delle Informazioni Privilegiate ed è destinata:
 - i. ai Soggetti Rilevanti;
 - ii. a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto della SIM, che abbiano rilevanza in riferimento all’attività della Società, ivi inclusi coloro che, nell’esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a tali Informazioni Privilegiate e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate;
 - iii. ai soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti, che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

Articolo 3

Obblighi e divieti dei Destinatari

1. I Destinatari, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. È fatto divieto ai Destinatari:
 - i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
 - ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Destinatario entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.
3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, secondo le modalità previste dalla presente Procedura. Tale obbligo non si applica alle Informazioni Privilegiate MIT relative alle tappe intermedie di un Processo Prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento: in tale caso è comunicato al pubblico soltanto l’Evento Finale, il prima possibile dopo il suo verificarsi. Resta fermo l’obbligo della Società di garantire la riservatezza delle informazioni relative alle tappe intermedie e di comunicarle immediatamente al pubblico qualora tale riservatezza non sia più assicurata, ai sensi dell’art. 17, paragrafi 1-bis e 7, MAR.
4. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna (i) un registro contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche che hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate MIT ² (“Registro Insider MIT”); e (ii) un registro contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate concernenti un Emittente Terzo (“Registro Insider Terzi”).
5. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni.

² Cfr. anche la specifica “Procedura relativa alla tenuta del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di MIT SIM” nella versione tempo per tempo vigente ed applicabile.

6. La Società provvede opportunamente a: (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse; (ii) verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, *etc.*) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i *media* e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l'erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite, determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

Articolo 4

Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate MIT

1. Il Responsabile valuta senza indugio tutte le informazioni riguardanti la Società che si ritengono potenzialmente privilegiate, ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 6) riferiti, sempre, alla Società, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Destinatari della Società sono tenuti a segnalare al Responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata, ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, e, pertanto, la necessità di procedere a una comunicazione al mercato, sono determinate:
 - i. dall'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, ivi incluse quelle relative alla composizione del *management*, alle operazioni sul capitale, alle emissioni di Strumenti Finanziari, a operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni o scissioni nonché a operazioni su strumenti finanziari;
 - ii. dal Presidente dell'assemblea dei soci, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci;
 - iii. dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale, sentito l'EGA, per quanto concerne i dati contabili e di periodo riferiti alla Società e
 - iv. dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale, sentito l'EGA, per quanto concerne ogni altra informazione, anche inerente a un Fatto Rilevante, concernente la Società.

La gestione della comunicazione all'esterno avverrà, poi, a cura dell'*Investor Relator* della Società, di concerto con l'EGA.

I Destinatari dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata MIT al Responsabile ed, in seguito, informare lo stesso in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva ovvero un Processo Prolungato. In tale ultimo caso il Responsabile individua l'Evento Finale e il momento in cui esso deve essere comunicato al pubblico, anche sulla base dell'elenco di cui al Regolamento delegato (UE) 2026/789, assicurando nel frattempo la riservatezza delle informazioni relative alle tappe intermedie e l'iscrizione dei soggetti che vi hanno accesso nel Registro Insider MIT.

3. Spetta al Responsabile provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate MIT.
4. Il Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate in modo tale da consentire di: (i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e (ii) evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, non hanno motivo di conoscerle giungano in possesso di Informazioni Privilegiate MIT, pregiudicandone il carattere privilegiato.
5. Per quanto concerne, in particolare, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi della Società che si discostino rilevantemente dall'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico, questi dovranno, altresì, essere considerati come Informazioni Privilegiate MIT e dovranno essere

sottoposti alla procedura di cui all'Articolo 10.

6. Il Responsabile provvede al trattamento e alla diffusione delle Informazioni Privilegiate MIT solamente attraverso canali e presidi autorizzati, interni alla Società, quando strettamente necessario e secondo quanto disposto dalla presente Procedura.
7. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
8. È fatto divieto a tutti coloro che sono venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate MIT in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della medesima di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.
9. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti ("**Registro delle Informazioni Rilevanti**") e nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro di cui alla Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Articolo 5

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate della Società

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate MIT, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora:
 - i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società ⁽³⁾;
 - ii. le Informazioni Privilegiate di cui la SIM intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate; e
 - iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate MIT ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Secondo le linee guida ESMA (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze:

- quanto agli interessi legittimi: (i) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell'approvazione di un altro organo diverso dall'Assemblea; (iv) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione; (v) l'emittente sta esaminando le condizioni poste da un'autorità pubblica su un'operazione già annunciata; (vi) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti.
- quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.
- quanto alla situazione in cui l'emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (*rumour*) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (*rumour*) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l'emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza (art. 17, paragrafo 8, MAR).

⁽⁴⁾ Ai sensi del Considerando (49) MAR, "la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell'emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione". Il Considerando (50) precisa: "ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i

2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate MIT, il Consiglio di Amministrazione o il Responsabile, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. Resta fermo che la mancata comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle tappe intermedie di un Processo Prolungato non costituisce ritardo ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR e non è pertanto soggetta agli adempimenti di cui al presente Articolo, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4-bis, MAR.
3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.
4. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, deve (i) disporre di uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione, nonché (ii) elaborare una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza dell'Informazioni Privilegiate MIT la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile.
5. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate MIT e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all'Articolo 7 e l'iscrizione dei destinatari nel Registro Insider MIT. Inoltre, l'*Investor Relator* predispone un'eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte.
6. Nel caso in cui:
 - i. sia rilevato un *rumor* che si riferisca in modo esplicito all'informazione privilegiata oggetto di ritardo ovvero a una tappa intermedia di un Processo Prolungato non comunicata al pubblico, se tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita;
 - ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate MIT a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura o
 - iii. il Responsabile valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo,
 lo stesso Responsabile dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all'Articolo 10, aggiornando conseguentemente il Registro. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l'informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente.
7. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate MIT la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell'avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito *web* della stessa CONSOB.

Articolo 6

legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico".

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il **“Fatto Rilevante”** o cumulativamente i **“Fatti Rilevanti”**):
 - ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
 - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o *asset* o di rami d'azienda;
 - rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
 - operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
 - offerte pubbliche di acquisti o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
 - emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari quotati;
 - perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
 - operazioni di fusione e scissione;
 - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
 - modifica dei piani di investimento;
 - modifiche alle *policy* di distribuzione dei dividendi;
 - variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
 - conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - controversie legali;
 - modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;
 - cambiamenti nel personale strategico della Società;
 - operazioni sulle azioni proprie e buy-back;
 - ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilievo da parte dei clienti;
 - presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
 - richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
 - insolvenze di importanti debitori;
 - operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
 - rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
 - situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
 - le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione; e

- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati.

Sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e gli Strumenti Finanziari, quali:

- i. dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- ii. analisi delle società di *rating*, ricerche, raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- iii. decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse;
- iv. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società;
- v. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
- vi. provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di eventi, l'impatto sulle attività fondamentali della Società, la portata innovativa, le dimensioni di un'operazione, il potenziale impatto sulle attese degli investitori, il rilievo per il settore.

Articolo 7

Gestione delle Informazioni Privilegiate Emittenti

1. I Destinatari sono tenuti a segnalare al Responsabile le Informazioni Privilegiate Emittenti, nonché le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata, ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero delle funzioni svolte.
2. Spetta al Responsabile provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate Emittenti e all'iscrizione dei Destinatari nel relativo Registro Insider Terzi.
3. I Destinatari dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata al Responsabile ed, in seguito, informare lo stesso in merito allo stato di avanzamento.

Articolo 8

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. I Destinatari pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
 - i. evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - ii. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - iii. assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
2. I Destinatari che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
3. Il mittente di documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana 'STRETTAMENTE RISERVATO'.
4. I Destinatari sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Destinatari coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

Articolo 9

Comunicazione a terzi delle informazioni relative alla Società

1. L'*Investor Relator* procede, in nome della Società e d'intesa con l'Amministratore Delegato/Direttore Generale a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
3. Qualora agli altri Destinatari sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società, è necessario che tali Destinatari procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile il quale, sentito l'EGA, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 10

Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

1. La Società può comunicare confidenzialmente a terzi rientranti nelle categorie di destinatari di seguito specificate, Informazioni Privilegiate riguardanti se stessa:
 - i. consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - ii. la società incaricata della revisione legale dei conti;
 - iii. soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
 - iv. le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - v. le agenzie di *rating*;
 - vi. rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
 - vii. qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società di cui siano venuti a conoscenza. Il medesimo obbligo si applica ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti. A tale scopo, la Società informa per iscritto i soggetti di cui al primo comma e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che sia probabile che venga violato il vincolo di riservatezza e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, egli dovrà coordinarsi con l'EGA affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

Articolo 11

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate

1. La Società, senza indugio e prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate MIT mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate MIT, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazioni Privilegiate MIT deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per: (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo, nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

2. La Società deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui il Responsabile abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.
3. L'*Investor Relator* provvede, altresì, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate MIT da pubblicare, indicando tutte le informazioni *price sensitive* nonché evitando di commercializzare l'attività della Società e la invia all'EGA per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'EGA sul contenuto di tale comunicato, l'*Investor Relator* provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate MIT mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A.
4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate MIT, deve conservarle sul proprio sito *web* per un periodo di almeno cinque anni. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate MIT ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate MIT in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
 - iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate MIT pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

Articolo 12

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, comportare l'applicazione di sanzioni di varia natura nei confronti della Società.
2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
3. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 13

Modifiche ed integrazioni

1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque

applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa delega conferita all'Amministratore Delegato/Direttore Generale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Destinatari con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.